

Regolamento per l'accesso al Servizio di “Telesoccorso” del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale N34

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'accesso al Servizio di Telesoccorso previsto dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale N34.

Art. 2 – Definizione e funzionamento

Il Servizio di Telesoccorso è un intervento integrato nella rete dei servizi di sicurezza sociale. Il Servizio consente agli anziani soli di potersi collegare, tramite idonea apparecchiatura, alla centrale operativa, nell'ambito della quale sono presenti 24 ore su 24 operatori e dalla quale possono partire gli interventi opportuni. L'allarme inviato dall'assistito impiega pochi secondi per giungere alla centrale operativa consentendo, di fatto, l'attivazione del pronto intervento telematico e/o delle altre azioni di intervento. In caso di necessità l'emergenza segnalata consente di attivare immediatamente alcuni servizi fondamentali quali l'emergenza 118 e la guardia medica.

Art. 3 – Finalità

Il servizio ha per finalità quella di garantire risposte immediate agli anziani che vivono in contesti ambientali isolati, che sono soli e che per precarie condizioni di salute, potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza e di bisogno. Attraverso un apposito apparecchio, in caso di necessità, l'anziano invia un segnale di allarme alla centrale che, ricevuta la segnalazione, attiva tempestivamente l'intervento di pronto soccorso.

Art. 4 – Attività

Il Servizio di Telesoccorso svolge, sostanzialmente, azioni di sorveglianza telematica e di teleassistenza. Le attività da garantire sono, in via generale, le seguenti:

- attività di attivazione della Centrale Operativa;
- attività di distribuzione, attivazione e controllo dell'apparecchio brevettato;
- attività di sorveglianza telematica e pronto intervento.

Art. 5 – Destinatari e criteri d'accesso

Sono destinatari del servizio tutte le persone anziane dei Comuni appartenenti all'Ambito N34 che hanno superato il sessantacinquesimo anno d'età e che possono trovarsi in condizioni di emergenza o di temporaneo bisogno di azioni di sollievo e sicurezza.

Al servizio accedono, prioritariamente, gli anziani ultrasessantacinquenni che si trovano in una situazione sia socio-economica che sanitaria particolarmente disagiata valutabile dal servizio sociale competente.

Art. 6 – Modalità di accesso

Per accedere al Servizio occorre presentare domanda presso l'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale N34 del proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal “Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 di disciplina dei

criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l'accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell'Ambito Territoriale N34".

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali competente per territorio, dopo un'attenta analisi del bisogno, invia richiesta formale d'attivazione al coordinatore de servizio che, unitamente al tecnico e al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, effettua visita domiciliare; dopo aver compilato la scheda personale e contrattualizzante, che contiene i dati personali dell'anziano e i riferimenti in caso di pronto intervento, avviene l'istallazione dell'apparecchio per il telesoccorso. Durante la visita per l'installazione dell'apparecchio è necessaria la presenza di un familiare, un parente o un componente della rete informale, della persona anziana. Periodicamente il coordinatore verifica con visite domiciliari l'andamento del servizio.

Le persone che presentano domanda per l'Accesso al Servizio, sono inserite in un'apposita graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Gli utenti possono comunque presentare, anche successivamente, le istanze di partecipazione al Servizio, pertanto la graduatoria resta aperta.

Art. 7 – Sospensione temporanea o definitiva del Servizio

L'erogazione del Servizio può essere sospeso sia in via temporanea, sia in via definitiva dopo che, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona N34 competente per territorio, abbia accertato la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- rinuncia scritta dell'utente e/o della famiglia;
- mancato pagamento della quota di compartecipazione a proprio carico ove prevista.

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, dà comunicazione all'utente della decisione presa.

Nel caso di rinuncia al Servizio da parte dell'utente o qualora venisse sospesa definitivamente l'erogazione del Servizio, è consentito richiedere nuovamente l'accesso al Servizio stesso: in questo caso però il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio ha l'obbligo di valutare l'opportunità di tale riattivazione.

Art. 8 – Compartecipazione alla spesa

Per quanto attiene la compartecipazione si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito N34 per la compartecipazione degli utenti alle prestazioni sociali e sociosanitarie approvato con D.C.C. Comune di Capri n. 65 del 14/11/13 modificato all'art.7 con delibera del Comune di Capri n.4 del 26/02//15 e D.D.C. Comune di Anacapri n. 48 del 02/10/13 modificato all'art.7 con delibera del Comune di Anacapri n.13 del 13/05/15.

Art. 9 – Impegni degli utenti

Per un ottimale svolgimento del servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:

- comunicare tempestivamente eventuali interruzioni del servizio al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali territorialmente competente e al coordinatore del servizio;
- pagare con regolarità la quota di compartecipazione a proprio carico, pena l'esclusione;
- collaborare alle verifiche periodiche (colloqui, visite domiciliari ecc.) che permettono di monitorare l'erogazione del servizio reso e le eventuali necessità dell'utente.



Piano Sociale di Zona NA 34

Art. 10 -Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al “Regolamento per i Comuni associati nell’Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l’accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell’Ambito Territoriale N34”.